


GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 agosto 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 26 giugno 1997.

Modificazione al decreto recante «Determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale» Pag. 3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 luglio 1997.

Delega al Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Pag. 3

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 20 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Soc. coop. «Beta» a responsabilità limitata, in Viterbo Pag. 4

Ministero del tesoro

DECRETO 21 agosto 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantasei e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 14 agosto 1997 Pag. 4

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

ORDINANZA 14 luglio 1997.

Disposizioni per la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, degli interventi compresi nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97, approvato con ordinanza commissariale n. 8/199 del 9 maggio 1997. (Ordinanza n. B/224) Pag. 5

ORDINANZA 16 luglio 1997.

Sesta integrazione e parziale rimodulazione del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996. (Ordinanza n. 225) Pag. 7

ORDINANZA 18 luglio 1997.

Approvazione dello schema di contratto di appalto per gli interventi compresi nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 e delle schede tecniche per il monitoraggio degli interventi. (Ordinanza n. B/226) Pag. 9

ORDINANZA 18 luglio 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 215 - provincia di Lucca - s. p. n. 9 «di Marina». Consolidamento frana in località Gallena - importo complessivo invariato di L. 1.400.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 227) Pag. 25

ORDINANZA 18 luglio 1997.

Disposizioni per garantire la funzionalità dell'ufficio commissariale con sede in Pietrasanta. (Ordinanza n. 228). Pag. 26

Università di Milano

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Autorizzazione all'associazione «A.I.B.I. Amici dei bambini», in Melegnano, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Moldavia. Pag. 44

Ministero dell'interno: Conferimento di medaglie di bronzo al merito civile. Pag. 44

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Trasferimento della concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630°C ed argille per porcellana e terraglia forte, denominata «Ceresei VI», nel comune di Lozzolo. Pag. 44

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 27 agosto 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 44

Ministero per le politiche agricole: Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio» Pag. 44

Ministero della difesa: Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito. Pag. 45

Regione Sicilia: Autorizzazione alla società Sicil acque minerali SIAM S.r.l., in Ragusa, all'utilizzo, all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale denominata «Santa Maria» Pag. 46

Università di Bari: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 46

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di errata-corrige riguardante il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° luglio 1997 concernente: «Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni». (Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 20 agosto 1997). Pag. 47

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 26 giugno 1997.

Modificazione al decreto recante «Determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale».

IL MINISTRO

DELEGATO PER LO SPETTACOLO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge 1° marzo 1994, n. 153 ed in particolare l'art. 17, comma 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994 recante «Determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994, rideterminando il tetto massimo di costo ammissibile ai fini della concessione di mutui a film di produzione nazionale e per quelli di interesse culturale nazionale;

Ritenuto, altresì, stante la costituzione della nuova Commissione per il credito cinematografico ai sensi della citata legge 23 dicembre 1996, n. 650, di dover regolamentare in via transitoria, per l'anno 1997, la facoltà di fissare i criteri di quantificazione del mutuo;

Sentita la Commissione per il credito cinematografico nella seduta del 20 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994, recante «Determinazione delle aliquote di intervento e dei costi ammissibili per i film di produzione nazionale e di interesse culturale nazionale» la cifra «4.000.000.000» è sostituita dalla cifra «8.000.000.000».

Art. 2.

1. In via transitoria ed entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la Commissione per il credito cinematografico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1997, fissa i criteri

di quantificazione del mutuo per l'anno 1997, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994.

Il presente decreto, dopo il controllo degli organi competenti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: VELTRONI

97A6778

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 luglio 1997.

Delega al Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, secondo il quale il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione di somme ad enti, adottati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, per la parte dagli stessi non utilizzata;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1996, con il quale al Ministro dell'interno è stato conferito l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, con il quale al Ministro dell'interno è stata, tra l'altro, conferita la delega all'esercizio delle funzioni previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con facoltà di esercitarle per il tramite di un Sottosegretario di Stato con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale al prof. Franco Barberi, Sottosegretario di Stato per l'interno, è stata conferita la delega all'esercizio di funzioni previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge medesima;

Ritenuta l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, anche l'adozione dei provvedimenti di revoca delle assegnazioni di somme, di cui al richiamato art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi è delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile di data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 21 luglio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

*Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 268*

97A6803

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 agosto 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Soc. coop. «Beta» a responsabilità limitata, in Viterbo.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale della ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

Soc. coop. «Beta» a responsabilità limitata, con sede in Viterbo, costituita per rogito notaio dott. Bartoli Giulio in data 30 novembre 1978, repertorio n. 50034, registro società n. 3098, BUSC n. 1187/164621.

Viterbo, 20 agosto 1997

Il direttore: BARBATO

97A6789

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 agosto 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantasei e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 14 agosto 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 6 agosto 1997 che hanno disposto per il 14 agosto 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantasei e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 agosto 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,39 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,76 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 93,90 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 56.354.678.000 per i buoni a novantadue giorni con scadenza 14 novembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998, ammonta a L. 145.831.274.500 per i titoli a centottantasei giorni con scadenza 16 febbraio 1998 e a L. 305.727.400.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 agosto 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,04 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 96,06 per i B.O.T. a centottantasei giorni e a L. 92,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1997

Il direttore generale: DRAGHI

97A6802

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 14 luglio 1997.

Disposizioni per la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, degli interventi compresi nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97, approvato con ordinanza commissariale n. 8/199 del 9 maggio 1997. (Ordinanza n. B/224).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, primo comma dell'ordinanza n. 2554/97 nel piano medesimo è individuato per ciascun intervento il soggetto attuatore;

Valutato che a tale soggetto compete l'adozione di tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento ivi compresi quelli per l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione delle aree occorrenti;

Considerato che il commissario si è riservato di individuare con propri e successivi atti l'ente attuatore relativamente alle attività per le quali in presenza di scenari complessi non è stato ancora possibile la definizione

degli interventi nonché alle attività di prevenzione, mentre ha conferito il compito di realizzare gli altri interventi agli enti locali e alla regione;

Considerato altresì che per gli interventi previsti nel piano possono essere applicate le procedure semplificate di cui all'ordinanza n. 2554/97, che peraltro stabilisce inderogabili termini per le varie fasi di realizzazione delle opere e che il commissario delegato riferisce, periodicamente e su richiesta, al Dipartimento della protezione sullo stato degli interventi realizzati, come prescritto all'art. 9 dell'ordinanza n. 2554/97;

Considerato altresì che ai fini della messa in sicurezza idrogeologica tutti gli interventi compresi nel piano sono urgenti e indifferibili;

Considerato inoltre che gli interventi individuali nel piano, salvo quelli già previsti e finanziati anteriormente al verificarsi degli eventi alluvionali, sono realizzati con i fondi attribuiti al commissario per i quali il medesimo è tenuto alla rendicontazione nelle forme di legge;

Valutato che è necessario, oltre ad assicurare il coordinamento nella fase di realizzazione dei vari interventi, prevedere specifiche forme di controllo da parte del commissario sull'attività degli enti attuatori;

Ordina:

1. Tutti gli interventi compresi nel piano approvato con ordinanza commissariale n. B/199 del 9 maggio 1997 sono dichiarati urgenti e indifferibili.

2. Gli interventi sono realizzati dagli enti attuatori indicati nel piano medesimo i quali provvedono altresì alla eventuale adozione dei provvedimenti per l'occupazione d'urgenza e per l'espropriazione delle aree occorrenti.

3. È approvato il «Disciplinare per l'attuazione degli interventi compresi nel piano approvato con ordinanza commissariale n. B/199 del 9 maggio 1997» che è allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale.

4. I soggetti attuatori sono tenuti a osservare il pre-detto disciplinare, conformando, in ordine alla realizzazione degli interventi previsti nel piano, la propria attività alle relative disposizioni.

5. La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e comunicata agli enti attuatori.

Firenze, 14 luglio 1997

Il presidente: CHITI

ALLEGATO

DISCIPLINARE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO APPROVATO CON ORDINANZA N. B/199 DEL 9 MAGGIO 1997.

1. Disposizioni generali.

1.1. Il presente disciplinare si applica a tutte le attività finalizzate all'attuazione degli interventi compresi nel piano approvato dal commissario con propria ordinanza n. B/199 del 9 maggio 1997, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza della protezione civile n. 2554/97.

Salvo quanto previsto al successivo punto 2.1 relativamente all'attività di progettazione l'individuazione quale ente attuatore comporta la competenza di quest'ultimo in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o dell'attività comprese nel piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse.

In particolare sono di competenza dell'ente attuatore:

l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera;
le eventuali procedure di occupazione d'urgenza e di espropriazione;

l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
la rendicontazione dell'intervento.

1.2. Gli enti attuatori provvedono agli adempimenti di loro competenza, in conformità con le disposizioni dell'ordinamento vigente, salve le deroghe previste agli artt. 3 e 4 dell'ordinanza n. 2554/1997 e nel rispetto delle ordinanze del commissario delegato.

1.3. La realizzazione delle opere o delle attività è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel piano; non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.

Eventuali oneri aggiunti imputabili a carenza tecnico-amministrativa dell'ente attuatore sono ugualmente a carico del medesimo.

1.4. Le disposizioni relative alla rendicontazione nonché quelle relative ai punti 5.2 e 5.4 non si applicano agli interventi che non sono finanziati dai fondi messi a disposizione dallo Stato, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1996 ferma restando anche a questi l'applicazione delle altre disposizioni del presente disciplinare.

1.5. Ciascun ente attuatore nomina all'interno della propria struttura un unico responsabile del procedimento relativamente a tutti gli interventi previsti nel piano. Il responsabile del procedimento cura tutti i rapporti con la struttura regionale del commissario delegato.

2. Progettazione degli interventi.

2.1. Il commissario si riserva l'individuazione dei soggetti che dovranno svolgere tutte le attività di progettazione in presenza di scenari complessi individuati nel piano con la sigla «IC» nonché tutte le attività di prevenzione «ID» per le quali è ancora in corso la definizione.

Successivamente alla disponibilità della progettazione relativa alle due attività sopracitate, verrà individuato l'ente attuatore per la fase di realizzazione.

2.2. Per l'attività di progettazione di competenza degli enti attuatori, oltre a quanto già stabilito nel piano stesso relativamente agli elaborati necessari per la presa d'atto ed alla verifica intermedia dopo venti giorni dall'affidamento degli incarichi, possono essere formulate direttive di carattere tecnico in rapporto all'esigenza di omogeneità degli elaborati progettuali compresi nel piano. Le direttive sono vincolanti per gli enti attuatori. Le medesime sono adottate dal commis-

sario su proposta del responsabile della struttura regionale area di progetto ufficio regionale per gli eventi alluvionali del giugno 1996, che si avvale a tale fine delle altre strutture regionali a supporto tecnico del commissario di cui all'ordinanza B/194 del 19 aprile 1997 (punti 6 e 7).

Il commissario non prende atto dei progetti redatti in difformità alle direttive formulate con le conseguenze previste al successivo punto 7.

2.3. Per l'attività di progettazione degli interventi e per le spese di direzione collaudo, assistenza e contabilità, comunque da ricontare ai sensi del successivo punto 6, è riservata una quota massima pari al 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento previsto nel piano.

2.4. Nel quadro economico allegato al progetto sono dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione dell'opera, ivi compresi gli eventuali oneri di espropriazione e l'IVA. Ogni variazione ai suddetti elementi, che non può comunque comportare un aumento del costo complessivo finanziato, è comunicata all'ufficio del commissario.

2.5. Il capitolato speciale di appalto deve prevedere l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi.

2.6. I progetti esecutivi sono approvati dall'ente attuatore entro sessanta giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile.

2.7. L'ente attuatore, ove per la redazione del progetto non provveda con i propri uffici, può affidare entro dieci giorni dalla presa d'atto da parte della protezione civile incarichi a professionisti, in conformità a quanto previsto all'art. 3, ottavo comma dell'ordinanza n. 254/97.

2.8. Gli enti attuatori convocano direttamente la conferenza di servizi di cui al medesimo art. 3, dandone comunicazione al commissario che può parteciparvi anche a mezzo di un suo delegato.

L'invito di convocazione deve pervenire alle amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della data prevista per la conferenza e deve essere corredato di tutta la documentazione necessaria per l'esame del progetto da parte dei partecipanti.

2.9. I progetti esecutivi sono trasmessi entro tre giorni dall'approvazione da parte dell'ente attuatore o dalla conferenza di servizi convocata dallo stesso, al commissario delegato, presso l'ufficio regionale per gli enti alluvionali a Pietrasanta.

Il commissario, previa verifica da parte del responsabile dell'ufficio medesimo in ordine al rispetto delle disposizioni di cui ai punti 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, prende atto dei progetti. La presa d'atto costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento.

2.10. Le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, alle perizie per le attività previste nel piano che non comportano progettazione.

3. Affidamento dei lavori.

3.1. Gli enti attuatori possono affidare i lavori a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque.

Possono altresì ricorrere altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza, previa autorizzazione del commissario.

3.2. Al fine di evitare la concentrazione di lavori in un numero ristretto di imprese, nonché per una distribuzione degli appalti che tenga conto delle dimensioni delle imprese, il soggetto aggiudicatario di un appalto è escluso dall'affidamento di altri appalti sino alla ultimazione dei lavori precedentemente aggiudicati.

3.3. L'ente attuatore, nella lettera di invito alla gara dovrà inserire la clausola seguente: «Alla stessa impresa aggiudicataria di appalto di lavori ricompresi nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 2554/97 e sua rimodulazione ed in attuazione a questo ente, non sono affidati altri lavori ricompresi nel piano medesimo, almeno che non siano ultimati quelli già aggiudicati».

Pertanto qualora l'impresa, invitata a più gare, abbia rimesso offerta, non si dà luogo all'apertura della relativa busta delle gare successive a quelle cui la stessa impresa sia risultata aggiudicataria, almeno che all'ente non risulti, da regolare certificato, l'ultimazione dei lavori.

3.3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.3 possono essere derogate dagli enti attuatori qualora si tratti di più appalti il cui complessivo importo a base di gara non superi lire 80.000.000 e singolarmente ogni appalto non superi l'importo a base di gara di lire 50.000.000.

Nei casi sopraindicati i lavori possono essere aggiudicati anche unitamente con una medesima trattativa e unico contratto di appalto.

3.4. I lavori sono appaltati a misura sulla base dell'elenco forniti dall'ente attuatore con il sistema del massimo ribasso sull'importo totale dei lavori.

3.5. La stipula del contratto segue immediatamente (36 ore) l'aggiudicazione.

Non presentandosi l'aggiudicatario, si procederà immediatamente all'affidamento al classificato immediatamente seguente in graduatoria e all'incameramento della cauzione provvisoria, salvo segnalazione all'ANAC, nonché alla esclusione da altri appalti.

3.6. Gli interventi previsti nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 possono essere attuati anche per stralci funzionali ove ne ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza.

3.7. Qualora sia necessario od opportuno e conveniente l'affidamento coordinato ad unica impresa di due o più appalti di competenza di enti attuatori diversi, si può procedere con un'unica gara indetta dall'ente competente per l'appalto di importo maggiore.

In tale caso, ciascun ente provvede, a seguito dell'espletamento della gara, all'affidamento di propria competenza, restando ferme tutte le altre disposizioni concernenti l'appalto.

3.8. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile.

Fermo restando tale termine, il commissario con le modalità di cui al precedente punto 2.2. può impartire direttive agli enti attuatori al fine di coordinare l'inizio dei lavori relativi ai vari interventi previsti nel piano, per evitare pregiudizi alla possibilità di utilizzo della viabilità e agli altri elementi che possono influire sull'attuazione del piano.

3.9. Le prove devono essere completate entro dodici mesi successivi alla data di consegna dei lavori.

4. Occupazione d'urgenza ed espropriazioni.

Alle occupazioni d'urgenza e alle espropriazioni, ove necessarie, sono delegati e provvedono gli enti attuatori con le modalità di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554/97.

5. Vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

5.1. Il responsabile dell'ufficio regionale per gli eventi alluvionali anche avvalendosi delle altre strutture a supporto tecnico del commissario di cui all'ordinanza B/194 del 14 aprile 1997 provvede alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilità dell'ente attuatore per la regolare esecuzione dei medesimi nonché per il rispetto delle disposizioni vigenti.

Il suddetto responsabile ovvero altre persone dal medesimo incaricate hanno facoltà di ispezionare i cantieri e a questi l'ente attuatore è tenuto a fornire ogni chiarimento o documento richiesto.

5.2. Salvo che si proceda, ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite certificato di regolare esecuzione, il collaudatore o i membri della commissione di collaudo sono nominati dall'ente attuatore, su designazione del commissario delegato.

5.3. Gli incaricati del collaudo e, ove si proceda tramite certificato di regolare esecuzione, il direttore dei lavori, ferme restando le loro responsabilità nei confronti dell'ente attuatore e gli ordinari adempimenti connessi all'incarico ricevuto, riferiscono al responsabile di cui al punto 5.1 in ordine allo svolgimento dei lavori e ottemperano alle eventuali specifiche richieste di verifica formulate dallo stesso.

5.4. I medesimi, al termine dei lavori, oltre agli ordinari adempimenti, redigono una relazione complessiva nella quale, visto il rendiconto dell'ente attuatore ai sensi del successivo punto 6, accertano l'ammissibilità di tutte le spese ivi riportate in rapporto alle finalità del finanziamento.

5.5. Gli adempimenti di cui ai precedenti punti sono espressamente previsti a cura dell'ente attuatore, nell'atto con cui è conferito l'incarico di collaudo ovvero, se si procede tramite certificato di regolare esecuzione, l'incarico di direzione dei lavori.

5.6. Gli atti di collaudo sono trasmessi all'ufficio regionale per gli eventi alluvionali a Pietrasanta a cura degli enti attuatori nei tre giorni successivi alla relativa approvazione, contestualmente alla relazione di cui al precedente punto 5.4.

5.7. Ai fini del monitoraggio degli interventi previsti nel piano, gli enti attuatori sono altresì tenuti a trasmettere all'ufficio di cui al precedente punto 5.6, tramite il responsabile del procedimento, i dati informativi sullo stato di attuazione delle procedure in loro competenza, anche tramite la compilazione di apposite schede predisposte dall'ufficio del commissario.

6. Accrediti e rendicontazione.

6.1. In rapporto alla effettiva disponibilità da parte del commissario dei fondi stanziati con l'ordinanza n. 2554/97, per ogni intervento, alla data di consegna dei lavori, è anticipato all'ente attuatore un acconto pari al 20% dell'ammontare delle spese generali previsto nel progetto.

Le successive erogazioni sono effettuate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, al netto di una trattenuta corrispondente al 20% degli importi ivi previsti quali spese generali.

6.2. Nei termini di cui al precedente punto 5.6, gli enti attuatori trasmettono all'ufficio regionale per gli eventi alluvionali la rendicontazione complessiva di tutte le spese sostenute, con copia di tutti i mandati di pagamento emessi.

7. Poteri sostitutivi.

7.1. Qualora, nell'ambito della vigilanza effettuata ai sensi dei precedenti punti, siano rilevate inadempienze, negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione degli interventi, il responsabile dell'ufficio regionale per gli eventi alluvionali, anche su segnalazione delle altre strutture regionali di supporto all'attività commissariale, ne informa il commissario.

Quest'ultimo diffida l'ente attuatore a provvedere per rimuovere la situazione di inadempienza, negligenza o violazione assegnando a tal fine un termine non inferiore a tre giorni. Scaduto tale termine senza che l'ente abbia provveduto, il commissario, con ordinanza si sostituisce all'ente attuatore relativamente all'adempimento contestato ovvero, nei casi più gravi nel complesso delle attività di realizzazione dell'intervento. Sono a carico dell'ente attuatore per il quale si è attivato il potere sostitutivo gli eventuali danni derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.

Ove eserciti i poteri sostitutivi, il commissario può anche subentrare nei contratti conclusi dall'ente attuatore in corso di esecuzione; a tale fine dovrà essere inserita una esplicita clausola nei contratti stipulati dall'ente attuatore.

Con le medesime procedure il commissario si sostituisce all'ente attuatore in caso di inosservanza di termini previsti dalla presente ordinanza.

97A6585

ORDINANZA 16 luglio 1997.

Sesta integrazione e parziale rimodulazione del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996. (Ordinanza n. 225).

IL COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa di atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una prima integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658 in data 1° agosto 1996 ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato inoltre che:

a) con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714, in data 13 settembre 1996, ha comunicato la relativa presa d'atto;

b) con ordinanza commissariale n. 158 del 12 novembre 1996 è stata approvata una terza rimodulazione e parziale integrazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile in data 7 dicembre 1996 ha comunicato la relativa presa d'atto;

c) con ordinanza commissariale n. 179 dell'11 marzo 1997 è stata approvata una quarta rimodulazione e parziale integrazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. 61440 in data 26 marzo 1997 ha comunicato la relativa presa d'atto;

d) con ordinanza commissariale n. 206 del 14 maggio 1995 è stata approvata la quinta rimodulazione e parziale integrazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto in data 30 maggio 1997;

Considerato che è necessario provvedere ad una sesta integrazione e rimodulazione del piano;

Valutato di procedere ad una integrazione e parziale rimodulazione del piano;

Visto l'art. 3, sesto comma, dell'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996;

Ordina:

1. È approvata la sesta integrazione e parziale rimodulazione del piano previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 approvato con ordinanza commissariale n. 13/1996 che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli interventi ivi previsti sono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2449/1996.

3. Il presente atto, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, è trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

Firenze, 16 luglio 1997

Il presidente: CHITI

ALLEGATO

1. Premessa.

Con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996.

Successivamente sono state approvate al piano le integrazioni e modificazioni di cui alle seguenti ordinanze commissariali che sono state viste dal Dipartimento della protezione civile con gli atti a fianco di ciascuna indicati:

- n. 17 del 26 luglio 1996 - presa d'atto del 1° agosto 1996;
- n. 61 del 9 settembre 1997 - presa d'atto del 13 settembre 1996;
- n. 158 del 12 novembre 1996 - presa d'atto del 7 dicembre 1996;
- n. 179 dell'11 marzo 1997 - presa d'atto del 21 marzo 1997;
- n. 206 del 14 maggio 1997 - presa d'atto del 30 maggio 1997.

La presente sesta integrazione e modifica del piano, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, sesto comma, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 già citata, si provvede all'inserimento di alcuni nuovi progetti ed integrare il finanziamento di altri già previsti tutti finanziati dagli enti locali.

2. Gli interventi diretti degli enti locali.

Nell'ambito dei progetti di riassetto territoriale finanziati dagli Enti locali sono inseriti i seguenti nuovi interventi:

Intervento n. 185/1 - Comune di Massa. Costruzione fognatura bianca viale Repubblica L.	450.000.000
Intervento n. 185/2 - Comune di Massa. Costruzione fognatura bianca via Pinete	» 770.000.000
Intervento n. 185/3 - Comune di Massa. Costruzione fognatura bianca via Ronchi	» 150.000.000
Intervento n. 185/4 - Comune di Massa. Costruzione fognatura bianca via Rossini	» 170.000.000
Intervento n. 185/5 - Comune di Massa. Costruzione fognatura bianca via Partaccia	» 380.000.000
Intervento n. 186/1 - Comune di Massa. Costruzione fosso Magliano - II lotto	» 250.000.000
Intervento n. 186/2 - Comune di Massa. Sistemazione comprensorio fosso Lavello - II lotto	» 300.000.000
Intervento n. 186/3 - Comune di Massa. Sistemazione comprensorio fossi Loghi e Poverono - II lotto	» 300.000.000
Intervento n. 186/4 - Comune di Massa. Manutenzione straordinaria fossi zone montane	» 200.000.000
Intervento n. 186/5 - Comune di Massa. Sistemazione canale della Foce	» 150.000.000
Intervento n. 186/6 - Comune di Massa. Completamento dei lavori fossi Polle, Muragmi e Salt	» 100.000.000
Intervento n. 187/1 - Comune di Massa. Risanamento versanti di destro fiume Frigido ..	» 400.000.000
Intervento n. 187/2 - Comune di Massa. Risanamento versanti di sinistra fiume Frigido ..	» 400.000.000
Intervento n. 187/3 - Comune di Massa. Risanamento versante località Casette	» 250.000.000
Intervento n. 188/1 - Comune di Montignoso. Sistemazione movimento franoso in località S. Eustacchio località Cantoresa	» 500.000.000
Intervento n. 188/2 - Comune di Montignoso. Sistemazione dissesto in località Cerreto e sistemazione idraulica torrente Corsanico - I lotto	» 500.000.000

Intervento n. 189/1 - Comune di Lucca s.p. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato da dissesto in località La Frana	L. 1.500.000.000
Intervento n. 189/2 - Provincia di Lucca s.p. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto statale interessato dai dissesti in località Grotta Nera km 12	» 360.000.000
Intervento n. 189/3 - Provincia di Lucca s.p. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dai dissesti in località Grotta del Buonanotte km 6.5	» 210.000.000
Intervento n. 190 - Comune di Vergemoli. Ricostruzione ponte in Fornovolasco sul Fosso dei Santi	» 100.000.000
Intervento n. 191 - Comune di Pietrasanta. Opere di sistemazione della Gora degli Opifici	» 210.000.000
Intervento n. 192 - Comune di Pietrasanta. Ricalibratura della fossa delle Iare - I stralcio da s.s. n. 1 Aurelia a piazzale Ditta Polidori	» 312.000.000
Intervento n. 193 - Comune di Pietrasanta. Ricalibratura della fossa delle Iare - II stralcio da piazzale Ditta Polidori a Gora degli Opifici	» 1.480.000.000
Complessivamente sono aggiunti interventi per	» 9.442.000.000

Riepilogo.

A seguito delle precedenti modificazioni il piano è così rideterminato:

per interventi di ripristino in sicurezza delle infrastrutture e delle opere pubbliche	L. 44.300.000.000
opere fisiche	L. 39.400.000.000
progettazioni	» 4.900.000.000
per progetti esecutivi di riassetto territoriale degli enti locali	» 53.648.470.000
per interventi della regione e degli enti locali a valere su futuri finanziamenti	» 15.363.440.000
per totale di	L. 113.311.910.000

97A6586

ORDINANZA 18 luglio 1997.

Approvazione dello schema di contratto di appalto per gli interventi compresi nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 e delle schede tecniche per il monitoraggio degli interventi. (Ordinanza n. B/226).

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO**

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, approvato con ordinanza commissariale n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale si opera altresì l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi stessi;

Vista la presa d'atto del suddetto piano da parte del Dipartimento della protezione civile, intervenuta in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997 che approva il disciplinare per gli interventi compresi nel piano, allo scopo di coordinare e confermare le attività degli enti attuatori e consentire le opportune forme di controllo da parte del commissario delegato;

Considerata, nel medesimo quadro di coordinamento e controllo, la necessità di rendere omogenee le procedure per la stipulazione dei contratti di appalto dei singoli interventi da parte degli enti attuatori;

Considerato inoltre che la celerità con cui gli interventi devono essere realizzati e il vincolo del rispetto della copertura finanziaria per ciascuno di essi prevista nel piano impongono condizioni e procedure particolari per la loro attuazione quali: la trattativa privata per l'affidamento dei lavori, l'obbligo del rispetto dei tempi per il completamento delle opere (nove mesi dalla consegna dei lavori) e il divieto di revisione prezzi;

Ritenuto conseguentemente di approvare uno schema di contratto, cui gli enti attuatori dovranno attenersi per l'affidamento di lavoro;

Valutata la necessità di vincolare gli enti attuatori al rispetto dello schema suddetto nella stipulazione dei contratti di appalto, con possibilità di singole, specifiche e motivate deroghe, da comunicarsi all'ufficio regionale con sede a Pietrasanta;

Ritenuto di escludere dalla facoltà di deroga le parti dello schema di contratto direttamente attuative delle disposizioni del piano degli interventi e del disciplinare di cui all'ordinanza commissariale n. B 224/1997, e comunque quelle concernenti l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi; la devoluzione delle controversie al giudice ordinario, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 31-bis della legge n. 109/1994 come modificata dalla legge n. 216/1995; l'obbligo di ultimare i lavori entro nove mesi dalla consegna;

Ritenuto di stabilire che le deroghe debbano essere comunicate dall'ente attuatore all'atto della deliberazione con la quale si autorizza la stipulazione del contratto, e che, nel termine di cinque giorni dal ricevimento, l'ufficio regionale con sede a Pietrasanta può formulare osservazioni cui l'ente è tenuto ad attenersi;

Ritenuto altresì di stabilire che il mancato adeguamento alle osservazioni dell'ufficio commissariale da parte dell'ente possa dar luogo ad interventi sostitutivi come previsti dal disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B 224/1997;

Visto inoltre il punto 5.7 del disciplinare approvato con la citata ordinanza commissariale B/224/97, ove si stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi

previsti nel piano, gli enti attuatori sono altresì tenuti a trasmettere al commissario i dati informativi sullo stato di attuazione delle procedure di loro competenza, anche tramite la compilazione di apposite schede predisposte dall'ufficio del commissario;

Ritenuto di approvare anche le schede per il monitoraggio degli interventi che sono allegati a far parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Visto lo schema di contratto e le schede tecniche per il monitoraggio degli interventi predisposti dai tecnici dell'ufficio commissariale di Pietrasanta;

Ordina:

1. È approvato lo schema di contratto di appalto che costituisce l'allegato 1 alla presente ordinanza e ne forma parte integrante e sostanziale.

2. Gli enti attuatori sono tenuti al rispetto del suddetto schema nella stipulazione dei contratti, salvo la facoltà di singole, specifiche e motivate deroghe da comunicarsi all'ufficio regionale di Pietrasanta.

3. Sono escluse dalla facoltà di deroga le parti dello schema di contratto direttamente attuative delle disposizioni del piano degli interventi e del disciplinare di cui all'ordinanza n. B 224/97, e comunque quelle concernenti l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi; la devoluzione delle controversie al giudice ordinario, previo esperimento delle procedure ex art. 31-bis della legge n. 109/1994 come modificata dalla legge n. 216/1995; l'obbligo di ultimare i lavori entro nove mesi dalla consegna, che deve avvenire entro e non oltre il 29 settembre 1996.

4. Le comunicazioni relative alle deroghe dovranno essere inviate all'ufficio regionale di Pietrasanta all'atto della deliberazione con cui l'ente autorizza la stipulazione del contratto.

5. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione l'ufficio può formulare osservazioni cui gli enti attuatori sono tenuti ad adeguarsi.

6. Il mancato adeguamento alle osservazioni dell'ufficio regionale può comportare interventi sostitutivi come previsti nel disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B 224/1997.

7. Sono approvate le schede per il monitoraggio degli interventi, contrassegnate come «comunicazione n. A, B, C, D, E, F, G costituenti l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

8. Gli enti attuatori provvederanno alla trasmissione delle schede di monitoraggio secondo i tempi indicati nelle medesime quale presupposto per l'ammissibilità dell'intervento e comunque per ogni erogazione di finanziamento.

9. La presente ordinanza è comunicata agli enti attuatori.

Firenze, 18 luglio 1997

Il presidente: CHITI

ALLEGATO I

Rep. n. del

(ente)

INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2554 DEL 4 APRILE 1997.

CONTRATTO DI APPALTO

Intervento

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Impresa

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Premesso che:

con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 1997, il presidente della regione Toscana è stato nominato commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1996 nei territori della provincia di Massa Carrara, nonché agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

con ordinanza n. B/199 del 9 maggio 1997 il commissario delegato ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica di cui all'art. 3 della sopraccitata ordinanza n. 2554/97, individuando gli enti attuatori di tali interventi;

in data 26 giugno 1997 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - ha preso atto formale del piano al fine della sua attivazione;

con ordinanza n. del il commissario delegato ha approvato il disciplinare per l'attuazione degli interventi in questione;

che l'ente è stato individuato nel piano quale soggetto attuatore dell'intervento per l'importo di L. (.....).

che l'ente ha approvato con il progetto/la perizia dell'intervento di cui sopra e che del medesimo/la medesima è stato preso atto dal commissario delegato con propria ordinanza n. del ai fini e per gli effetti di cui al punto della ordinanza n.;

che l'ente ha proceduto all'affidamento dei lavori avvalendosi delle deroghe contenute nell'art. 4, 1° della ordinanza n. 2554/97 e ai sensi di quanto disposto dalla stessa disposizione;

che a seguito della trattativa privata svolta in data
l'intervento risulta appaltato alla ditta
per l'importo di L. (.....)
oltre IVA al netto del ribasso del%;

che la predetta ditta ha esibito i seguenti documenti in bollo:

- 1) certificato di iscrizione A.N.C. per la cat.
classe di data non anteriore ad un anno;
- 2) certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la
C.C.A.A.I. completo delle informazioni relative della sezione falli-
mentare presso il tribunale in corso di validità in base alle norme
vigenti, dal quale risulta che la società non si trova in stato di liquida-
zione o di fallimento né siano in corso domande di concordato e che
tali procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- 3) certificato di iscrizione al registro prefettizio in data non
anteriore a novanta giorni (per le cooperative di produzione e lavoro);
- 4) copia della *Gazzetta Ufficiale* con cui è stato pubblicato il
decreto di costituzione per i consorzi fra cooperative;
- 5) cauzione definitiva di lire mediante
versamento del relativo importo presso la tesoreria dell'ente attua-
tore, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa
o a mezzo di fidejussione bancaria costituita ai sensi di legge;
- 6) modello GAP in duplice copia debitamente compilato e
sottoscritto (per i contratti di importo superiore a 100 milioni);
- 7) certificato generale del casellario giudiziale in data non
anteriore a tre mesi relativo ai legali rappresentanti;
- 8) certificato carichi pendenti presso la procura di data non
anteriore a tre mesi relativo ai legali rappresentanti;
- 9) dichiarazione composizione societaria ai sensi dell'art. 1
del D.P.C.M. n. 187/1991 (per le società di capitali);

che l'ente attuatore ha accertato l'insussistenza di misure osta-
tive di cui al decreto legislativo n. 490/1994.

Tutto ciò premesso

fra rappresentato
da
codice fiscale e la ditta
rappresentata da come risulta
dal certificato del registro delle imprese; codice fiscale
partita IVA si addivene alla stipula del seguente
contratto;

Art. 1.

L'impresa, col presente contratto
legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori,
in conformità degli elaborati elencati e descritti nel capitolato speciale
d'appalto e/o perizia di spesa, che si allegano al presente contratto
onde farne parte integrante e sostanziale.

L'esecuzione dell'appalto è subordinata alla piena ed incondizio-
nata osservanza del capitolato speciale d'appalto ed annesso elenco
prezzi unitari che uniti al presente contratto ne fanno parte integrante
e sostanziale.

Formano pure parte integrante del presente contratto l'ordi-
nanza del Ministro dell'interno n. 2554 del 4 aprile 1997 nel testo
pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 4 aprile 1997 e il discipli-
nare approvato con l'ordinanza n. del
del presidente della giunta della regione Toscana in funzione di com-
missario delegato, per quanto non vi sia materialmente allegato, il
capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 purché le norme in esso con-
tenute non risultino derogate o modificate dal capitolato speciale
d'appalto e dalle clausole del presente contratto.

Art. 2.

Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in L.
(lire), pari all'importo a base di gara
depurato del ribasso del per cento, suscettibile di variare in rap-
porto alla possibilità di variazioni di quantità dei lavori a misura, ai
sensi del C.S.A.

Art. 3.

L'impresa, dichiara espressamente
di aver preso visione del progetto, di aver espletato accurato sopral-
luogo circa le condizioni locali ed accertate tutte le circostanze di
tempo e di luogo che possono avere influito sulla determinazione del
ribasso offerto.

Art. 4.

Ove non sia diversamente stabilito nel capitolato speciale d'ap-
palto e nel presente contratto per la direzione, contabilità e collauda-
zione dei lavori in appalto, si seguiranno le norme del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e del capitolato
generale d'appalto approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 16 luglio 1962, n. 1063.

Art. 5.

I prezzi unitari dell'elenco annesso al capitolato speciale d'ap-
palto rimarranno fissi ed invariabili. Non è in alcun caso ammessa la
revisione dei prezzi.

Art. 6.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore
pagamenti per acconti sui lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto
dalla impresa e delle prescritte ritenute di garanzia, mediante certifi-
cati di pagamento emanati sulla base di stati di avanzamento
(S.A.L.) vistati dal responsabile dell'ufficio tecnico (o altra denomina-
zione della struttura competente dell'ente ove non sia coincidente
con il direttore dei lavori):

per importi contrattuali superiori ad un miliardo, quando l'im-
porto dei lavori eseguiti raggiunga, al netto del ribasso di gara e delle
prescritte garanzie, la somma di L. 400.000.000;

per importi contrattuali inferiori ad un miliardo con le moda-
lità seguenti:

1 - 1° S.A.L. - L'importo complessivo dei lavori può essere
liquidato, al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute di
garanzia, quando sia raggiunta l'aliquota di 1/3 dell'importo contrat-
tuale; dalla prima rata di acconto dovrà essere recuperata l'anticipa-
zione concessa sull'intero importo contrattuale;

2 - 2° S.A.L. - L'importo complessivo dei lavori può essere
liquidato al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute di
garanzia, quando si raggiunge l'aliquota dei 2/3 dell'importo contrat-
tuale;

3 - 3° S.A.L. - L'importo complessivo dei lavori può essere
liquidato, al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute di
garanzia, quando sia certificata dal direttore dei lavori l'ultimazione
dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo nonché lo svincolo delle ritenute
di garanzia dovranno avvenire non prima di mesi e non oltre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori dopo l'avvenuta certifica-
zione favorevole di collaudo o di regolare esecuzione (che si stabilisce
di effettuare per gli importi contrattuali inferiori ad un miliardo).

Non sono ammesse in contabilità polizze fidejussorie e/o assicu-
rative a garanzia delle prescritte ritenute.

L'ente attuatore provvederà all'accredito all'impresa degli
importi come avanti individuati non oltre cinque giorni dal trasferi-
mento dei fondi da parte del commissario.

Qualora, per motivi di indisponibilità di cassa o di ritardata assegnazione dei finanziamenti disposti con ordinanza n. del del commissario delegato, non fosse possibile l'emissione dei mandati di pagamento dell'anticipazione e della rata di acconto, l'impresa non avrà diritto alla rifusione di interessi legali e/o di mora per ritardati e/o mancati pagamenti, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 7.

L'impresa in considerazione dei compiti di sorveglianza attribuiti all'ufficio del commissario delegato con ordinanza dello stesso n. del dovrà assicurare oltre alla collaborazione fissata dalle norme regolanti il presente contratto nei confronti dell'ente appaltante, ogni adempimento richiesto dal medesimo ufficio in ordine a verifiche, controlli, saggi ed accertamenti ai quali sia l'amministrazione che l'impresa dovranno sottoporsi con oneri a proprio carico, nonché per fornire al commissario delegato ogni atto ed elemento utile alla rendicontazione dei lavori.

Art. 8.

L'impresa dichiara di essere a conoscenza che il commissario delegato può in ogni momento, qualora ricorrano le condizioni e presupposti di cui all'art. della ordinanza del commissario stesso n. del, sostituirsi nella esecuzione del presente contratto all'ente appaltante. Per questo fatto l'impresa dichiara fin d'ora d'accettare la sostituzione e di rinunciare ad ogni pretesa al riguardo.

Art. 9.

È vietato il sub appalto ad eccezione di interventi particolari che, se riconosciuti, verranno preventivamente autorizzati dalla Amministrazione, in relazione alle caratteristiche degli interventi.

Art. 10.

L'impresa medesima è tenuta alla esecuzione agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto di opere, lavori e forniture in aumento o diminuzione fino alla concorrenza del 20% del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 2440/1923.

Art. 11.

L'impresa dà atto, per effetto della deroga di cui dall'art. 4 della ordinanza del Ministro dell'interni n. 2554/1997, che le controversie che dovessero sorgere con riferimento all'appalto sono devolute, esplicita la procedura prevista all'art. 31-bis comma 1 della legge n. 109/1994, così come modificata dalla legge n. 216/1995, alla cognizione del giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Lucca/Massa (in corrispondenza dell'ambito territoriale di esecuzione dei lavori).

Art. 12.

Il tempo utile per l'ultimazione è fissato in giorni (diconsi) naturali e consecutivi dalla data di consegna risultante dal verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 9 del regolamento n. 350/1895.

Non sono ammesse sospensioni o proroghe per l'ultimazione dei lavori se non in casi assolutamente eccezionali riconosciuti dall'ente attuatore e comunque che mantengano il termine di ultimazione entro il limite fissato dal punto 3.9 del disciplinare di cui all'ordinanza n. del

La penale in caso di ritardo nell'ultimazione è fissata pari a 1/1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque non inferiore a L. 200.000 per ogni giorno di ritardo.

Art. 13.

Oltre agli oneri indicati nel capitolato speciale d'appalto sono a carico dell'appaltatore:

gli oneri relativi alla osservanza delle leggi numeri 1086/1971 e 64/1974 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento al collaudo statico:

gli oneri relativi alla legge n. 46/1990, con riferimento alle verifiche e collaudo degli impianti;

gli oneri dei collaudi tecnici e/o certificazioni, previsti da leggi vigenti come propedeutici alla agibilità e messa in esercizio dell'opera e da attivarsi da parte dell'ente appaltante entro il

gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla certificazione di regolare esecuzione o di collaudo.

Art. 14.

I pagamenti saranno effettuati con quietanza del signor

L'impresa, ai fini dell'emissione di ciascun mandato di pagamento, si impegna, qualora i medesimi non esistano agli atti dell'ente appaltante, a presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula nonché quella necessaria su richiesta dell'ente appaltante.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione della carica di amministratore o procuratore o rappresentante legalmente autorizzato a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga «ope legis» o per fatti previsti nello statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge, l'appaltatore deve tempestivamente comunicare all'Amministrazione l'avvenuta decadenza o cessazione ovvero sopravvenuto difetto di legittimazione da qualsiasi causa derivante; in mancanza di tale notifica o comunicazione l'ente appaltante non assume responsabilità per pagamenti effettuati a persone decadute o cessate dall'incarico o comunque non legittimate.

Art. 15.

I pagamenti saranno effettuati mediante

Art. 16.

L'impresa è obbligata ad osservare tutte le norme di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro vigenti in materia, in particolare le disposizioni di cui leggi n. 626/1994 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1996 e successive modificazioni, nonché le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 55/1991 e relativo regolamento di esecuzione.

Qualora sia necessaria la guardiana di cantiere l'impresa dovrà servirsi di guardie giurate con oneri a proprio carico.

Art. 17.

L'impresa non può porre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.

Art. 18.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto o che da essa potranno derivare comprese quelle di registrazione, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

Il presente atto prevede prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (IVA), legge n. 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori sono quelli contenuti nell'elenco prezzi allegato al presente contratto e costituente la base per l'offerta di ribasso dell'impresa.

Data,

Per l'ente appaltante

Per il privato contraente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'impresa approva specificatamente le condizioni previste agli articoli 3, 5, 6, 8, 12, 14, 17.

Per il privato contraente

RISERVATO ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO DI PIETRASANTA

Accredito disposto ai sensi della Ord. n. B224/97 con Ordinativo n. _____ del _____ trasmesso alla
Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Massa con ELENCO n. _____ del _____
Avvisi trasmesso all'ente attuatore il: _____

IL DIRIGENTE

COMUNICAZIONE N. D	PER OGNI SCADENZA PROGRAMMATA
---------------------------	--------------------------------------

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO
PIETRASANTA
PIAZZA DEL DUOMO 13
FAX 0584 / 71399

AL COLLAUDATORE
fax n.

AL DIRETTORE DEI LAVORI
fax n.

data

prot.

POSIZIONE : n.	ente attuatore
Progetto:	

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

Si comunica :

- che l'avanzamento del _____ % dei lavori alla data della verifica del _____ (indicare la percentuale e la corrispondente data di scadenza programmata) **E' / NON E' corrispondente a quello programmato.**

(se non rispondente alla programmazione, compilare anche la parte relativa alla rimodulazione per segnalare le nuove scadenze)

- la rimodulazione dell'avanzamento lavori programmato a seguito di:

SINTESI DI MOTIVAZIONE :

secondo le seguenti nuove scadenze:

- | | | |
|--------------------|------------|--|
| A) avanzamento del | entro il : | |
| B) avanzamento del | entro il : | |
| C) avanzamento del | entro il : | |
| D) avanzamento del | entro il : | |

IL RESPONSABILE DELL'INTERVENTO

RISERVATO ALL' UFFICIO DEL COMMISSARIO	
PARERE	
•	
DATA	IL DIRIGENTE

1. segue
2. segue COMUNICAZIONE n. E

al netto della trattenuta del 20 % per L.
trasferita

come recupero della anticipazione già

come risulta dalla seguente documentazione allegata

1. Allegato
2. Allegato
3. Allegato
4. Allegato

L'importo erogato verrà rendicontato da questo Ente attuatore ai sensi dell'articolo 10 della Ordinanza D.P.C. n. 2554/97 ed in conformità a quanto previsto dalla Ordinanza del Commissario Delegato n. B224 del 16.07.1997, punto 6.2.

IL SINDACO / IL PRESIDENTE

RISERVATO ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO DI PIETRASANTA

Accredito disposto ai sensi della Ord. n. B224/97 con Ordinativo n. del trasmesso alla
 Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Massa con ELENCO n. del del
 Avviso trasmesso all'ente attuatore il :

IL DIRIGENTE

COMUNICAZIONE N. F	entro tre giorni dalla approvazione degli atti di collaudo
---------------------------	---

ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO
PIETRASANTA
PIAZZA DEL DUOMO 13
FAX 0584 / 71399

data

prot.

POSIZIONE : n.	ente attuatore
	intervento:

OGGETTO: CONTROLLO DI GESTIONE . RICHIESTA TRASFERIMENTO RISORSE
Trasmissione atti di collaudo.

Si comunica, ai sensi del punto 5.6 della Ordinanza del Commissario Delegato n. B.224 del 16.07.1997, che con provvedimento adottato:

in data	con n.	(tipo di atto)
---------	--------	-----------------

si provveduto alla approvazione del:

- certificato di regolare esecuzione redatto in data
- collaudo (relazione, verbali visite, certificato) redatto in data

dei lavori in oggetto con le seguenti risultanze finali per i lavori a base d'appalto:

Importo del conto finale (rettificato-confermato): L.
a dedurre gli importi degli acconti corrisposti : L.
residuo da corrispondere all'Impresa: L.

SOLO PER GLI ENTI ATTUATORI CHE UTILIZZANO I FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA ORDINANZA N. 2554 DEL 04/04/1997

Si comunica inoltre che rispetto all'importo di progetto sono state ammesse, come risulta dalla relazione del Collaudatore redatta ai sensi del punto 5.4 della Ordinanza del Commissario delegato n. B.224 del 16.07.1997, le seguenti spese da attribuire alle somme a disposizione :

L.	per spese di progettazione (lettera B.1 del Q.E.)
L.	per spese di direzione dei lavori (lettera B.2 del Q.E.)
L.	per I.V.A. (lettera B.3 del Q.E.)
L.	per spese di occupazione ed esproprio (lett. B.4 del Q.E.)
L.	altro (lettera B.5 del Q.E.) qui di seguito specificate

SPECIFICA DELLA LETTERA B.5. del QUADRO ECONOMICO

1.	per	L.
2.	per	L.
3.	per	L.
4.	per	L.
5.	per	L.
6.	per	L.
7.	per	L.

1. segue

2. segue COMUNICAZIONE N. F

Il risultato economico finale dell'intervento è pertanto il seguente:

A. Spesa autorizzata per lavori
B. Spesa autorizzata per somme a disposizione
C. Spesa risultante dal conto finale per lavori
D. Spesa ammessa a reintegro per le somme a disposizione

E. Totale spese ammesse a reintegro (C. + D.) (non può essere superiore ad A+B)
F. Economia (A+B-E)

Mentre il risultato finanziario è il seguente:

G. Totale spese ammesse a reintegro
H. Totale somme trasferite all'ente attuatore
di cui H.1 per lavori in appalto
H.2 per somme a disposizione
I. restano da erogare all'ente attuatore (G. - H)

A seguito di quanto risultante dagli atti richiamati si fa richiesta di accredito, secondo le modalità già comunicate e che con la presente si confermano / si modificano :

(specificare le modalità di accredito - se modificate - con esclusiva responsabilità del sottoscrittore della richiesta e senza onere per il Commissario di ulteriori accertamenti e verifiche) :

dell'importo a saldo dei trasferimenti autorizzati a questo ente attuatore per :

L. _____ diconsi

Al fine di consentire la rendicontazione di cui all'articolo 10 della Ordinanza D.P.C. n. 2554/97 in conformità a quanto previsto dalla Ordinanza del Commissario Delegato n. B.224 del 16.07.1997, punto 6.2 si allega alla presente (ove non si sia provveduto nel corso dell'esecuzione dei lavori) tutta la documentazione probatoria della spesa, in originale o copia autenticata nei modi di legge, fra cui :

- offerta della impresa;
- verbale di gara;
- documentazione dell'impresa appaltatrice;
- contratto di appalto, atti di sottomissione, atti aggiuntivi comprensivi di ogni allegato;
- progetto
- stato finale e relazione
- SS.AA.LL.
- certificati di pagamento
- verbali di consegna dei lavori; di sospensione e di ripresa, dei lavori;
- provvedimenti di proroga;
- verbali nuovi prezzi;
- registro di contabilità;
- libretto delle misure;
- ordini di servizio della direzione dei lavori;
- atti di collaudo / certificato di regolare esecuzione;
- relazione riservata dei collaudatori sulle riserve dell'impresa;
- mandati di pagamento quietanzati;
- fatture e notule liquidate.

IL SINDACO / IL PRESIDENTE

ORDINANZA 18 luglio 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 215 - provincia di Lucca - s.p. n. 9 «di Marina». Consolidamento frana in località Gallena - importo complessivo invariato di L. 1.400.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 227).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario della predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996, n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996, nota del 26 marzo 1997 e nota del 30 maggio 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al

disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate al commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 215 - provincia di Lucca - s.p. n. 9 «di Marina»; consolidamento frana in località Gallena - importo L. 1.400.000.000;

Visto il progetto esecutivo presentato dalla provincia di Lucca, approvato con D.G.P. n. 71 del 20 giugno 1997 e trasmesso con nota n. 1139 di prot. del 30 giugno 1997;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto esecutivo dell'intervento n. 215 - provincia di Lucca s.p. del n. 9 «di Marina»; consolidamento frana in località Gallena - importo di L. 1.400.000.000 redatto dall'amministrazione provinciale di Lucca come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

per lavori appaltati	L. 1.154.977.244
spese tecniche	» 22.000.000
indennizzi	» 2.000.000
imprevisti in arrotondamento	» 1.577.080
somme a disposizione	» 245.022.756
I.V.A. 19%	» 219.445.676

Totale complessivo . . . L. 1.400.000.000

2. Di trasmettere alla provincia di Lucca la presente ordinanza.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 18 luglio 1997

Il presidente: CHITI

97A6588

ORDINANZA 18 luglio 1997.

Disposizioni per garantire la funzionalità dell'ufficio commissariale con sede in Pietrasanta. (Ordinanza n. 228).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 19 giugno in Versilia e Garfagnana;

Vista l'ordinanza commissariale n. 6 del 1° luglio 1996 con la quale è stato costituito l'ufficio commissariale di Pietrasanta, e con la quale, fra l'altro, sono state assunte, con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi, di un numero di tre unità di personale con mansioni di addetto segreteria-applicativo-videoterminalista (due unità) e di conducente autoveicoli (una unità);

Vista l'ordinanza commissariale n. 163 del 10 dicembre 1996 con la quale si è dato incarico al competente Dipartimento regionale di prorogare i rapporti di lavoro già instaurati con la suddetta ordinanza numero 6/1996 per la durata di ulteriori sei mesi a decorrere dai primi giorni del mese di gennaio 1997;

Preso atto dunque che tali rapporti sono decaduti con i primi giorni del mese di luglio del corrente anno;

Considerata altresì l'esigenza di garantire la continuità del funzionamento dell'ufficio commissariale di Pietrasanta, atteso che è iniziata la fase di attuazione dei piani di intervento per le opere previste dalla legge n. 677/1996;

Valutata confacente la richiesta del responsabile dell'ufficio di conferire nuovo incarico alle medesime persone, per i medesimi profili professionali, così da assicurare maggiore continuità nelle attività dell'ufficio medesimo, stante la competenza acquisita dagli addetti nel corso dei precedenti incarichi;

Ordina

di incaricare le competenti strutture del Dipartimento organizzazione e risorse di provvedere alla immediata assunzione con contratto a tempo determinato per la durata di sei mesi di un numero di tre unità di personale da adibire alle seguenti mansioni: segreteria-applicativo-videoterminalista (due unità), conducente autoveicoli (una unità), riservando priorità al personale già assunto per i precedenti incarichi semestrali.

Firenze, 18 luglio 1997

Il presidente: CHITI

97A6589

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1995 con i quali sono state ridefinite le tabelle XXVII e XXVII-bis degli ordinamenti didattici, rispettivamente, del corso di laurea in farmacia e di quello in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 26 marzo 1997 e 4 giugno 1997;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, intesa ad ottenere il riordinamento dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 maggio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Gli articoli da 124 a 126, relativi al corso di laurea in farmacia, e quelli da 127 a 129, concernenti il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 124

Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 125

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in farmacia é fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente puo articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo é di almeno 1800 (milleottocento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art.128.

L'attività didattica-formativa é organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive. Il corso di insegnamento integrato e costituito da non piu di due moduli didattici coordinati e impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi é obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpate due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 126

Regolamento di Ateneo

La facoltà nel recepire, nello statuto di ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art.128 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art.127.

Art. 127

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n.341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

- a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art.128 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I,II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;
- b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;
- c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

- biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
- fisica (B01B);
- chimica generale ed inorganica (C03X);
- chimica organica (C05X);
- chimica analitica (C01A);
- chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E12X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X);
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 128

Articolazione del corso di laurea

(Settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi)

Area 1 - Fisica-matematica (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

- fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;
- acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

A02A Analisi matematica
analisi matematica
biomatematica (settore A02A)
istituzioni di matematiche (settore A02A)
matematica (settore A02A)
metodi matematici e statistici (settore A02A)

A04A Analisi numerica
biomatematica (settore A04A)
calcolo numerico
istituzioni di matematiche (settore A04A)
laboratorio di programmazione e calcolo
matematica (settore A04A)

A02B Probabilità e statistica matematica
biomatematica (settore A02B)
istituzioni di matematiche (settore A02B)
matematica (settore A02B)

calcolo delle probabilità statistiche
metodi matematici e statistici (settore A02B)

B01B Fisica
biofisica (settore B01B)
esercitazioni di fisica sperimentale
fisica
fisica biologica
fisica biomedica
fisica medica
fisica sanitaria
fisica sperimentale
laboratorio di fisica
metodi fisici della biologia

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
fondamenti di informatica

K05B Informatica -
laboratorio di informatica

S01B statistiche per la ricerca matematica
modelli stocastici e analisi dei dati
statistica e calcolo delle probabilità

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore B01B)

Area 2 - Chimica (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

- fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;
- fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;
- fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

C01A Chimica analitica
Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

C03X Chimica generale ed inorganica
Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

C05X Chimica organica

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

Sono obbligatorie: almeno 1 annualità nel settore C03X, almeno 1 annualità nel settore C05X, almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore C01A), di chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di chimica organica (settore C05X).

Area 3 - Biologica (4 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

- fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;
- fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
- fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale
- fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

E02A Zoologia

biologia animale (settore E02A)

E05A Biochimica

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

E07X Farmacologia

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

E08X Biologia farmaceutica

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

E09A Anatomia umana

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

E13X Biologia applicata

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore E08X), di biologia animale (settori E02A o E13X), di anatomia umana (settore E09A), di biochimica (settore E05A), di biochimica applicata (settore E05A) e di farmacognosia (settore E07X o E08X).

Area 4 - Fisiopatologica (3 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

- fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;
- fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;
- fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

E04A Fisiologia generale

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

E12X Microbiologia generale

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

F04A Patologia generale

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

F22A Igiene

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

F05X Microbiologia e microbiologia clinica

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di fisiologia generale (settore E04A), di microbiologia (settore F05X o E12X) e di patologia generale (settore F04A).

Area 5 - Farmaceutica-tecnologica (5 annualità)

Obiettivi della attività didattica sono:

- fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attività;
- fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

- fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

C07X Chimica farmaceutica

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

C08X Farmaceutico tecnologico-applicativo

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

Sono obbligatorie 4 annualità nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X), di analisi dei medicinali (settore C07X) e di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Area 6 - Farmacologica (2 annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

- fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

E07X Farmacologia

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di tossicologia (settore E07X).

Area delle competenze specifiche di sede (3 annualità).

Le tre annualità, eventualmente divisibili in moduli, da attivare obbligatoriamente, saranno costituite da tre corsi ufficiali d'insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sarà desunta tra tutte le discipline

afferenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari: C07X, C08X, E07X, oltre a quelle afferenti ai settori scientifico-disciplinari C09X, E04A, E08X, scelti dalla facoltà.

LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 129

Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientifico-professionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialità medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico, come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potrà essere svolto durante il corso di studi.

Art. 130

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) e' fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed in un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale.

Il consiglio della struttura didattica competente puo articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo e' di almeno 2200 (duemiladuecento) ore di attivita' didattica assistita corrispondenti a 28 (ventotto) annualita'.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art.133.

L'attivita' didattica-formativa e' organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attivita' didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu di due moduli didattici coordinati impartiti da piu insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi e' obbligatoria.

Parte della attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto i consigli delle strutture didattiche possono accorpate due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dall'indirizzo seguito del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Art. 131

La facoltà nel recepire nello statuto di ateneo e nel regolamento didattico dell'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art.133 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art.132.

Art. 132

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge 341/90.

In particolare il consiglio di facoltà

- a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art.133 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovinno a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;
- b) attiva gli indirizzi;

- c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;
- d) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legge n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X);
fisica (B01B);
chimica generale ed inorganica (C03X);
chimica organica (C05X);
chimica analitica (C01A);
chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X);
biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B);
anatomia e fisiologia, terminologia medica (E09A; E04A; F04A);
microbiologia (E12X; F05X);
farmacologia e farmacoterapia (E07X);
tecnologia farmaceutica (C08X);
tossicologia (E07X);
farmacognosia (E07X; E08X);
legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 133

Articolazione del corso di laurea

(aree didattiche, settori scientifico - disciplinari, annualità, obiettivi didattici formativi)

Quadriennio di base

Area 1 - Fisico - matematica (2 annualità)

Obiettivi della didattica:

- fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea;
- fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo.

Settori scientifico disciplinari e relative discipline:

A01B - Algebra

istituzioni di matematiche (settore A01B)

matematica (settore A01B)

A01C - Geometria

istituzioni di matematiche (settore A01C)

matematica (settore A01C)

A02A - Analisi matematica

istituzioni di matematiche (settore A02A)

matematica (settore A02A)

A02B - Probabilità e statistica matematica

istituzioni di matematiche (settore A02B)

matematica (settore A02B)

A03X - Fisica matematica

istituzioni di matematiche (settore A03X)

matematica (settore A03X)

B01B - Fisica

fisica

metodi fisici per la biologia

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di fisica (settore B01B)

Area 2 - Chimica (6 annualità)

Obiettivi della didattica:

- fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali;
- fornire i principi basilari della chimica organica, nonché i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico;
- fornire i principi della spettroscopia nei suoi vari aspetti applicativi.

Settori scientifico-disciplinari e relative discipline:

C01A - Chimica analitica

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

C02X - Chimica fisica
chimica fisica
chimica fisica biologica
chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfaci

C03X - Chimica generale ed inorganica
Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

C05X - Chimica organica
Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

Sono obbligatorie 3 annualità nel settore C05X

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica analitica (settore C01A), di chimica generale ed inorganica (settore C03X) e di chimica organica (settore C05X).

Area 3 - Farmaceutica (5 annualità)

Obiettivi della didattica:

- fornire un'approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprietà, i meccanismi d'azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti struttura - attività;
- fornire le conoscenze teoriche pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee.

Settore scientifico disciplinare e relative discipline:

C07X - Chimica farmaceutica
Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

Sono obbligatorie 3 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X), di analisi dei medicinali (settore C07X).

Area 4 - Tecnologico-applicativa (3 annualità)

Obiettivi della didattica:

- fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicinali nonché la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici;
- fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata.

Settore scientifico disciplinare e relative discipline:

C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

E' obbligatoria 1 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche (settore C08X).

Area 5 - Biologica (6 annualità)

Obiettivi della didattica:

- fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;
- fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica;
- fornire adeguate cognizioni di microbiologia;
- fornire le cognizioni di base della biochimica generale ed applicativa per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Settori scientifico disciplinare e relative discipline:

E02A - Zoologia

Biologia animale (settore E02A)

E04A - Fisiologia generale

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

E05A - Biochimica

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

E07X - Farmacologia

farmacognosia (settore E07X)

farmacologia e farmacognosia

E08X - Biologia farmaceutica

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

E09A - Anatomia umana

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

E12X - Microbiologia generale

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

E13X Biologia applicata

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

F04A - Patologia generale

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

F05X Microbiologia e microbiologia clinica

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

Sono obbligatorie 2 annualità nel settore E05A

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (settore E08X), di biologia animale (settori E02A o E13X), di anatomia umana (settore E09A), di biochimica (settore E05A), di biochimica applicata (settore E05A), di farmacognosia (settore E07X o E08X), di fisiologia generale (settore E04A), di microbiologia (settore F05X o E12X) e di patologia generale (settore F04A).

Area 6 - Farmacologica (2 annualità)

Obiettivi della didattica:

- fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicità, le interazioni e gli effetti collaterali

Settore scientifico disciplinare e relative discipline:

E07X - Farmacologia

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

Per i vincoli imposti dalla Direttiva CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (settore E07X) e di tossicologia (settore E07X).

Quinto anno - Indirizzi di specializzazione professionale (4 annualità)

Per ognuno degli indirizzi sottoriportati e' prevista un'annualità con esercitazioni individuali di laboratorio.

Indirizzo Scienza e sviluppo del farmaco

Finalità - fornire la preparazione scientifica necessaria ad assicurare le competenze per un inserimento nell'industria farmaceutica e nelle istituzioni di ricerca nel campo della progettazione, della sintesi, dello studio dei rapporti struttura-attività e del meccanismo d'azione di nuovi principi attivi.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X - Chimica farmaceutica

2,5 annualità

0,5 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

C05X - Chimica organica

0,5 annualità

0,5 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

Indirizzo Sintesi chimica e caratterizzazione molecolare

Finalità - fornire allo studente le competenze scientifiche e pratiche nel campo della chimica di sintesi e della caratterizzazione dei composti chimici che sono indispensabili per un adeguato inserimento nell'industria chimica e farmaceutica, negli organismi di ricerca volti principalmente alla sintesi di nuove sostanze, alla loro caratterizzazione e allo sviluppo di nuove metodiche chimiche e nelle strutture produttive finalizzate sia all'ottenimento dei principi attivi per mezzo di processi di sintesi o di estrazione sia al loro controllo.

Settori scientifico - disciplinari

C05X - Chimica organica

1,5 annualità

0,5 annualità con esercitazioni individuali di laboratorio

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

C07X - Chimica farmaceutica

0,5 annualità

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

C03X - Chimica generale ed inorganica

1,5 annualità

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

Indirizzo tecnologico - applicativo

Finalità - assicurare una preparazione scientifico-tecnologica per operare nel campo della progettazione della formulazione, della produzione e del controllo di forme farmaceutiche.

Settori scientifico - disciplinari

C08X - Farmaceutico-tecnologico-applicativo

2 annualità, di cui una con esercitazioni individuali di laboratorio

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

C07X - Chimica farmaceutica

1 annualità

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

C05X - Chimica organica

0,5 annualità

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

C09X - Chimica bromatologica

0,5 annualità

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

Indirizzo Farmacologico

Finalità - approfondimento delle conoscenze di farmacocinetica, farmacodinamica e di tossicità finalizzata alla valutazione - a livello molecolare, cellulare, di organo e di apparato - dell'azione dei farmaci, con particolare riferimento allo sviluppo di modelli sperimentali, al disegno degli esperimenti e alla valutazione dei risultati.

Settori scientifico-disciplinari:

E07X - Farmacologia

4 annualità, di cui una con esercitazioni individuali di laboratorio

Tutte le discipline di cui alla G.U. n. 184 del 8/8/1994

Indirizzo Endocrino - metabolico

L'indirizzo endocrino-metabolico ha la finalità di fornire agli studenti la possibilità di approfondire le conoscenze sugli effetti biologici degli ormoni e dei loro derivati sintetici, nonché sulle interferenze svolte da vari fattori sul sistema endocrino e neuroendocrino.

I settori scientifico - disciplinari caratterizzanti l'indirizzo sono:

F07E - Endocrinologia

2 annualità

E04A - Fisiologia generale

1,5 annualità

E04B - Biologia molecolare

0,5 annualità

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Milano, 29 luglio 1997

p. *Il rettore*: POCAR

97A6645

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «A.I.B.I. Amici dei bambini», in Melegnano, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Moldova.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 18 luglio 1997, l'associazione «A.I.B.I. Amici dei bambini» con sede in Melegnano, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Moldova.

97A6590

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di medaglie di bronzo al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 1997, è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile ai comuni sottoindicati:

Al comune di Frosinone. Medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Centro strategicamente fondamentale nelle retrovie del fronte di Cassino, fu oggetto di incessanti bombardamenti volti a disarticolare la rete stradale che provocarono vittime civili e la distruzione della quasi totalità dell'abitato». — 1940-1945 Frosinone.

Al comune di Cupello. Medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Centro di un comando dell'esercito tedesco che vi si era insediato per la posizione strategicamente favorevole, fu più volte bombardato da incursioni alleate che provocavano la morte di molti civili e la distruzione di gran parte dell'abitato». — 2 novembre 1943 - Cupello (Chieti).

Al comune di Guardistallo. Medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: «Centro della Resistenza e sede di un comando della Gestapo, durante l'ultimo conflitto mondiale subì violente rappresaglie e rastrellamenti che provocarono la morte di partigiani e numerosi cittadini inermi». — 1943-1945 Guardistallo (Pisa).

97A6531

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C ed argille per porcellana e terraglia forte, denominata «Ceresei VI», nel comune di Lozzolo.

Con decreto distrettuale 24 gennaio 1997, la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C ed argille per porcellana e terraglia forte, denominata «Ceresei VI», nel comune di Lozzolo (provincia di Vercelli), è trasferita ed intestata alla Soc. Fondat a r.l., con sede legale ed amministrativa ora trasferita in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4.

97A6787

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 agosto 1997

Dollaro USA	1765,94
ECU	1917,81
Marco tedesco	976,74
Franco francese	289,97
Lira sterlina	2841,04
Fiorino olandese	867,02
Franco belga	47,306
Peseta spagnola	11,547
Corona danese	256,45
Lira irlandese	2612,88
Dracma greca	6,202
Escudo portoghese	9,624
Dollaro canadese	1265,36
Yen giapponese	14,821
Franco svizzero	1181,23
Scellino austriaco	138,79
Corona norvegese	235,87
Corona svedese	224,40
Marco finlandese	325,64
Dollaro australiano	1323,75

97A6839

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le istanze presentate avverso il proprio parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Golfo del Tigullio» e la relativa proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1997, a seguito di apposito supplemento di istruttoria nella riunione tenutasi nei giorni 9 e 10 giugno 1997, ha accolto in parte le istanze di cui trattasi.

Conseguentemente a parziale modifica dello schema di disciplinare di produzione relativo ai citati vini a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio» proposto in allegato al proprio parere sopra richiamato, propone e riporta qui di seguito il testo degli articoli che risultano essere stati modificati in parziale accoglimento delle suddette istanze.

*Proposta di disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Golfo del Tigullio»*

Art. 1.

(Omissis).

Art. 2.

(Omissis).

I commi 7 e 8 sono soppressi.

In calce al comma 9 viene aggiunta la seguente dicitura: «Passito: solo bianco».

Art. 3.

(Omissis).

Art. 4.

(Omissis).

Art. 5.

(Omissis).

Art. 6.

(Omissis).

Art. 7.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

97A6670

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti 20 giugno 1997 sono state conferite con le relative motivazioni la croce d'argento al merito dell'Esercito alle persone sottodicate:

al gen. c.a. Duilio Mambrini, nato il 23 febbraio 1933 a Roma. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, approfondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante della regione militare Sardegna e di vice comandante delle forze alleate Sud Europa. Ha servito, per oltre quarantatré anni l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 24 aprile 1996;

al gen. c.a. Luigi Manfredi, nato il 21 marzo 1933 a Torino. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, approfondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante del 4° Corpo d'armata alpino e capo dipartimento presso la Protezione civile. Ha servito, per oltre quarantatré anni l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio». — Roma, 22 marzo 1996.

al gen. c.a. Giovanni Brugnola, nato il 14 febbraio 1935 a Torino. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, approfondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di ispettore delle scuole e comandante del 3° Corpo d'armata. Ha servito, per oltre quarantadue anni l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio». — Roma, 1° giugno 1996;

al gen. c.a. Andrea Lusa, nato il 5 novembre 1933 a Taranto. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, approfondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante della Regione militare meridionale e commissario generale del commissariato generale onoranze ai caduti in guerra. Ha servito, per oltre quarantacinque anni l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 6 novembre 1996;

al gen. c.a. Franco Marchi, nato il 12 febbraio 1933 a Reggio Emilia. — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, approfondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante dell'Istituto geografico militare e direttore generale della direzione generale lavori demanio e materiali del genio. Ha servito, per oltre quarantadue anni l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio». — Roma, 13 febbraio 1996;

al gen. c.a. Luigi Campagna, nato il 31 luglio 1933 a Foligno (Perugia). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, approfondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante della Regione militare Sardegna e presidente dell'ufficio per lo studio dei trasporti di superficie in Europa e della commissione interministeriale per lo studio dei trasporti nazionali. Ha servito, per circa quarantadue anni l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 1° agosto 1996;

al gen. c.a. Costantino Berleghi, nato il 1° maggio 1933 a Fivizzano (Massa). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, approfondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di direttore generale della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito e comandante generale della Guardia di finanza. Ha servito, per oltre quarantacinque anni l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio». — Roma, 1° gennaio 1997;

al gen. c.a. Franco Angioni, nato il 25 agosto 1933 a S. Marinella (Roma). — «Ufficiale generale in possesso di elevatissime doti umane, intellettuali e di superiori qualità professionali, si è prodigato, in ogni circostanza e in tutti gli incarichi ricoperti, approfondendo incondizionato impegno nell'espletamento di onerosissimi compiti, tra cui quello di comandante delle Forze terrestri alleate del Sud Europa e segretario generale e direttore nazionale degli armamenti. Ha servito, per quarantaquattro anni l'Esercito e il Paese contribuendo ad accrescerne e a rafforzarne il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 7 settembre 1996;

al gen. b. Antonio Dell'Aglio, nato l'11 marzo 1943 a Palagiano (Taranto), con la motivazione: «Ufficiale generale con l'incarico di delegato dell'ufficio di coordinamento e rappresentante dell'autorità nazionale (DUCRAN) presso il comando della divisione francese multinazionale Sud-Est (D. MNSE), impiegata nell'operazione "Firm Endeavour" in Bosnia-Erzegovina, si prodigava con inesauribile slancio ed esemplare dedizione al dovere, coordinando la pianificazione e la direzione di tutte le attività operative della divisione e del contingente italiano in essa inquadrato, dimostrando accorta ed esperta capacità di comando. Con grande equilibrio e saldezza morale, ha assicurato un supporto di pensiero pregevolissimo per qualità di contenuti, attraverso interventi tempestivi e mirati a consentire alla brigata italiana di adempiere alla missione nelle migliori condizioni. Con incisiva ed efficace opera di mediazione, ha inoltre garantito che i rapporti con i comandi alleati fossero franchi ed improntati sempre

a reciproco rispetto e considerazione. Ha curato, in particolare, con determinazione e lungimiranza il dispiegamento iniziale del contingente nazionale, in un periodo particolarmente critico per le avverse condizioni ambientali e di sicurezza, adoperandosi per consentirne il rapido inserimento nel dispositivo e l'assunzione delle responsabilità operative. L'altissima professionalità, l'orgoglio con il quale ha difeso il prestigio nazionale, l'intelligente apporto profuso hanno contribuito in maniera decisiva al successo della missione conferendo lustro all'esercito italiano in campo internazionale. Chiarissimo esempio di autorevole capacità di comando, interiorizzato attaccamento all'istituzione ed incondizionata dedizione al servizio». — Sarajevo e Mostar, 18 dicembre 1995-20 ottobre 1996.

Con decreti 20 giugno 1997, sono state conferite con le relative motivazioni la croce di bronzo al merito dell'Esercito alle persone sottoindicate:

al col. Maurice Amarger, nato il 10 gennaio 1947 ad Alger. — «Capo di stato maggiore della divisione multinazionale Sud-Est, nel cui ambito ha operato la B. par. "Folgore" nel quadro dell'operazione Bosnia, il col. Maurice Amarger ha operato con generosa dedizione e grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. Nei confronti del contingente italiano ha dimostrato una particolare attenzione fornendo un puntuale supporto alle molteplici attività operative svolte sul campo, creando le premesse per i brillanti risultati conseguiti dall'unità nazionale e contribuendo ad aumentare il prestigio dell'esercito italiano». — Mostar, 17 settembre 1996-20 dicembre 1996;

al col. Daniel Gavrel, nato il 6 luglio 1949 a Paris. — «Capo del centro operativo del comando della divisione multinazionale Sud-Est, nel cui ambito ha operato la B. par. "Folgore" nel quadro dell'operazione Bosnia, il col. Daniel Gavrel ha operato con generosa dedizione e grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. Nei confronti del contingente italiano ha dimostrato una particolare attenzione fornendo un puntuale supporto alle molteplici attività operative svolte sul campo, creando le premesse per i brillanti risultati conseguiti dall'unità nazionale e contribuendo ad aumentare il prestigio dell'esercito italiano». — Mostar, 13 agosto 1996-20 dicembre 1996;

al col. Alain Richard, nato il 18 dicembre 1946 a Baden Weiler. — «Capo ufficio affari generali civili e militari della divisione multinazionale Sud-Est, nel cui ambito ha operato la B. par. "Folgore" nel quadro dell'operazione Bosnia, il col. Alain Richard ha operato con generosa dedizione e grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. Nei confronti del contingente italiano ha dimostrato una particolare attenzione fornendo un puntuale supporto alle molteplici attività operative svolte sul campo, creando le premesse per i brillanti risultati conseguiti dall'unità nazionale e contribuendo ad aumentare il prestigio dell'esercito italiano». — Mostar, 3 settembre 1996-20 dicembre 1996;

al ten. col. Frédéric Thuet, nato il 24 gennaio 1957 a Coloms-Bechar. — «Capo ufficio operazioni della divisione multinazionale Sud-Est, nel cui ambito ha operato la B. par. "Folgore" nel quadro dell'operazione Bosnia, il ten. col. Frédéric Thuet ha operato con generosa dedizione e grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. Nei confronti del contingente italiano ha dimostrato una particolare attenzione fornendo un puntuale supporto alle molteplici attività operative svolte sul campo, creando le premesse per i brillanti risultati conseguiti dall'unità nazionale e contribuendo ad aumentare il prestigio dell'esercito italiano». — Mostar, 24 settembre 1996-20 dicembre 1996;

al ten. col. Manuel Salazar, nato il 12 dicembre 1954 a Malaga. — «Capo ufficio informazioni della divisione multinazionale Sud-Est, nel cui ambito ha operato la B. par. "Folgore" nel quadro dell'operazione Bosnia, il ten. col. Manuel Salazar ha operato con generosa dedizione e grande perizia in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. Nei confronti del contingente italiano ha dimostrato una particolare attenzione fornendo un puntuale supporto alle molteplici attività operative svolte sul campo, creando le premesse per i brillanti risultati conseguiti dall'unità nazionale e contribuendo ad aumentare il prestigio dell'esercito italiano». — Mostar, 20 agosto 1996-16 dicembre 1996;

al ten. col. Franco Baldi, nato il 31 ottobre 1946 a Ticineto (Alessandria). — «Tenente colonnello in servizio di stato maggiore chiedeva — al termine del comando del 3° gruppo squadroni "Savoia Cavalleria" — di essere destinato nell'incarico di capo di stato maggiore del contingente ITALFOR "Pellicano" in Durazzo. Assunto l'incarico in un momento in cui il contingente era particolarmente impegnato ad operare in quanto appena uscito dalla fase organizzativa e doveva provvedere a molteplici lavori di trasporto ed infrastrutturali, il tenente colonnello Baldi si impegnava con slancio, professionalità e spiccata volontà per assolvere al meglio il difficile compito. Capo di stato maggiore dinamico, interessato ad acquisire direttamente fatti e situazioni riguardanti il personale dipendente, si prodigava con spirito di sacrificio sovrintendendo con lungimiranza ad ogni attività conseguendo in tutti i settori ottimi risultati. Il successo dell'andamento del contingente, la considerazione da parte della popolazione locale e delle autorità, anche internazionali in visita è, in gran parte, anche merito del suo impegno e della sua professionalità». — Durazzo (Albania), 29 maggio 1992-28 settembre 1992.

97A6785

REGIONE SICILIA

Autorizzazione alla società Sicil acque minerali SIAM S.r.l., in Ragusa, all'utilizzo, all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale denominata «Santa Maria».

Con D.A. n. 22369 del 5 giugno 1997 l'assessore alla sanità della regione Sicilia ha autorizzato la società Sicil acque minerali SIAM S.r.l., con sede in Ragusa, via A. De Gasperi n. 18, all'utilizzo, all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale denominata «Santa Maria» nello stabilimento sito in territorio di Modica, c/da Santa Maria Zappulla, nei vari tipi e formati.

97A6591

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto il 31 agosto 1939, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Bari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospesificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

«lingua e letteratura francese», settore scientifico-disciplinare: L16A «lingua e letteratura francese».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6798

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'original o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedie invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di errata-corrige riguardante il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° luglio 1997 concernente: «Normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 20 agosto 1997).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato a pag. 60 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto riga dove è scritto: «... delle reti pubbliche *fisse e mobili*.», leggasì: «... delle reti pubbliche *mobili*.».

97A6840

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 440.000 - semestrale L. 250.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 360.000 - semestrale L. 200.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 100.000 - semestrale L. 60.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.500 - semestrale L. 60.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 236.000 - semestrale L. 130.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 92.000 - semestrale L. 59.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 231.000 - semestrale L. 126.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 950.000 - semestrale L. 514.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 850.000 - semestrale L. 450.000
---	---

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 9 7 *

L. 1.500